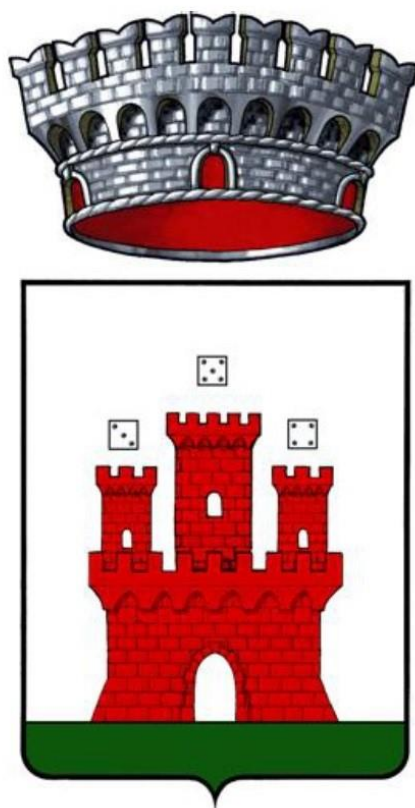


# **POLIZIA LOCALE**



## **COMUNE DI CASTELL'AZZARA**

|                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA<br/>DELL'ARMAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA<br/>LOCALE</b></p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

## **INDICE**

### **CAPO I**

#### **GENERALITÀ, NUMERO E TIPO DI ARMI**

- Art. 1 - Campo di applicazione
- Art. 2 - Tipo delle armi in dotazione
- Art. 3 - Numero delle armi in dotazione
- Art. 4 - Assegnazione dell'arma

### **CAPO II**

#### **MODALITÀ E CASI DI PORTO DELL'ARMA**

- Art. 5 - Modalità di porto dell'arma
- Art. 6 - Servizi di collegamento e di rappresentanza
- Art. 7 - Servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto
- Art. 8 - Smarrimento e furto
- Art. 9 - Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza

### **CAPO III**

#### **TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI**

- Art. 10 - Prelevamento e deposito dell'arma
- Art. 11 - Doveri dell'assegnatario
- Art. 12 - Custodia delle armi
- Art. 13 - Consegnatario e sub-consegnatario delle armi
- Art. 14 - Registri
- Art. 15 - Distribuzione e ritiro delle armi e delle munizioni
- Art. 16 - Doveri del consegnatario e del sub-consegnatario
- Art. 17 - Sostituzione delle munizioni

### **CAPO IV**

#### **ADDESTRAMENTO**

- Art. 18 - Addestramento al tiro
- Art. 19 - Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno

### **CAPO V**

#### **STRUMENTI DI AUTOTUTELA**

- Art. 20 - Finalità e caratteristiche
- Art. 21 - Strumenti di autotutela

Art. 22 - Registro di carico e scarico

**CAPO VI**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 23 - Norme integrative

Art. 24 - Entrata in vigore

## **CAPO I**

### **GENERALITÀ, NUMERO E TIPO DI ARMI**

#### **Art. 1 – Campo di applicazione**

*(Articolo approvato con riferimento al D.M. 04.03.1987, n° 145, artt. 1 e 2)*

1. Il presente Regolamento disciplina, in attuazione del D.M. 4 marzo 1987, n. 145, le dotazioni delle armi ed i servizi prestati con armi dagli appartenenti al Servizio di Polizia Locale, fatte salve le disposizioni della Legge 07.03.1986, n. 65 e quelle vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia ed impegno delle armi e delle munizioni.
2. I servizi prestati con armi possono essere effettuati solo dagli appartenenti al Servizio di Polizia Locale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza.
3. L'armamento in dotazione agli addetti al Servizio di Polizia Locale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza è adeguato e proporzionato alle esigenze di difesa personale.

#### **Art. 2 - Tipo delle armi in dotazione**

*(Articolo approvato con riferimento al D.M. 04.03.1987, n° 145, art. 4)*

L'arma in dotazione agli appartenenti al Servizio di Polizia Locale, da scegliersi all'atto dell'acquisto tra quelle iscritte nel catalogo nazionale di cui all'articolo 7 della legge 18 Aprile 1975 n. 110 e successive modificazioni, è la pistola semiautomatica di calibro 9 o 7,65.

#### **Art. 3 - Numero delle armi in dotazione**

*(Articolo approvato con riferimento al D.M. 04.03.1987, n° 145, art. 3)*

1. Il numero complessivo delle armi in dotazione al Servizio di Polizia Locale, con il relativo munizionamento, corrisponde al numero degli addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza maggiorato di un numero pari al 5 per cento degli stessi o almeno di un'arma, come dotazione di riserva, salvo i momentanei depositi dovuti a pensionamenti, ritiri cautelari, casi di cui all'art. 10.
2. Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale, denuncia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o se questo manchi, al locale comando dell'Arma dei Carabinieri, ai sensi dell'articolo 38 del T.U. delle leggi di Pubblica sicurezza, le armi acquistate per la dotazione, e comunica al Prefetto il numero complessivo delle stesse.

#### **Art. 4 - Assegnazione dell'arma**

*(Articolo approvato con riferimento al D.M. 04.03.1987, n° 145, art. 6)*

1. Tutti gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza svolgono il servizio con l'arma in dotazione, che è obbligatoriamente assegnata dopo aver superato il primo corso di addestramento all'uso della stessa.
2. Previa assegnazione, l'operatore dovrà dimostrare il possesso dei requisiti psico-fisici minimi previsti dalla legge, attestati da apposita certificazione medica rilasciata in osservanza delle disposizioni del Decreto del Ministro della Sanità del 28 aprile 1998.

3. L'arma è assegnata in via continuativa a tutti gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, con provvedimento predisposto dal Responsabile del Servizio, sottoposto alla firma del Sindaco e soggetto a revisione quinquennale.

L'assegnazione dovrà avvenire con singoli provvedimenti, nei quali dovranno rilevarsi:

- a) le generalità complete dell'operatore;
- b) gli estremi del provvedimento prefettizio di conferimento della qualità di agente di pubblica sicurezza;
- c) la descrizione dell'arma (tipo, modello, calibro e matricola);
- d) la descrizione del munizionamento.

Al momento della consegna ne sarà fatta annotazione, con sottoscrizione per ricevuta.

4. Un elenco delle assegnazioni fatte ai sensi del comma precedente, sarà trasmesso al Prefetto competente per territorio.

5. Fino a quando l'arma e il munizionamento non saranno restituite, dovranno essere custodite a cura e sotto la responsabilità del ricevente.

6. Del provvedimento di assegnazione dell'arma è fatta menzione nel tesserino personale di riconoscimento dell'addetto, ove dovrà essere riportato il numero di matricola dell'arma stessa.

7. Ogni appartenente al Servizio di Polizia Locale, è tenuto a portare con sé il tesserino personale di cui sopra.

8. L'assegnazione dell'arma comporta l'obbligo del porto con le modalità previste dal presente regolamento.

9. L'assegnazione dell'arma in via continuativa consente il porto della medesima senza licenza anche fuori dell'orario di servizio nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza; l'arma dovrà essere sempre portata in modo non visibile.

10. Il Responsabile del Servizio, potrà richiedere nei casi in cui si manifesti un ragionevole e fondato dubbio circa la loro persistenza, accertamenti circa il mantenimento dei requisiti psico-fisici di cui al comma 2, nei confronti del personale armato.

11. Il Responsabile del Servizio, può procedere al ritiro cautelare dell'arma in dotazione quando l'addetto non sia risultato idoneo alle prove di tiro e maneggio ovvero siano accaduti fatti, comportamenti, o siano in atto situazioni tali da risultare ragionevole il ritiro stesso, a tutela della sicurezza dell'addetto o di altre persone. Tale provvedimento viene comunicato tempestivamente al Sindaco.

## **CAPO II**

### **MODALITÀ' E CASI DI PORTO DELL'ARMA**

#### **Art. 5 - Modalità e porto dell'arma**

*(Articolo approvato con riferimento al D.M. 04.03.1987, n° 145, art. 5)*

1. L'assegnazione dell'arma comporta l'obbligo del porto con riferimento alle modalità di cui all'articolo 5 del D.M. n. 145 del 4 marzo 1987, in tutti i casi di impiego in uniforme.

2. Gli addetti al Servizio di Polizia Locale che esplicano servizio muniti dell'arma in dotazione indossando l'uniforme, portano l'arma nella fondina esterna corredata di caricatore di riserva.

3. Nei casi in cui, ai sensi dell'articolo 4 della legge 7 marzo 1986 n. 65, l'addetto al Servizio sia autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi, l'arma dovrà essere sempre portata in modo non visibile.

4. Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale, i funzionari ed il personale che svolge unitamente servizio d'ufficio, ad esclusione dei servizi di guardia, possono portare l'arma in modo non visibile anche quando indossano l'uniforme.
5. Gli addetti al servizio di Polizia Locale che esplicano servizio muniti dell'arma in dotazione portano la stessa con le modalità previste dal presente regolamento nel territorio comunale di appartenenza ed in caso della stipula del Servizio di Polizia Locale. in forma associata anche nel territorio dell'ente convenzionato in quanto rappresenta territorio di competenza
6. Non possono essere portate in servizio, armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.
7. Per quanto concerne la custodia presso la propria abitazione, valgono le disposizioni in materia di detenzione e porto d'armi e delle relative munizioni.

#### **Art. 6 - Servizi di Collegamento e di Rappresentanza**

*(Articolo approvato con riferimento al D.M. 04.03.1987, n° 145, art. 8)*

1. I servizi di collegamento e di rappresentanza espliciti fuori del territorio del comune di appartenenza, sono svolti di massima senza armi.
2. Quando detti servizi debbano avvenire con le armi, per la natura del servizio prestato, il Sindaco dà comunicazione al Prefetto territorialmente competente e a quello competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, dei contingenti tenuti a prestare servizio con armi fuori dal territorio dell'ente di appartenenza, del tipo di servizio per il quale saranno impegnati e della presumibile durata della missione.
3. Agli appartenenti al Servizio di Polizia Locale, cui l'arma è assegnata in via continuativa, è consentito il porto della medesima per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

#### **Art. 7 - Servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto**

*(Articolo approvato con riferimento al D.M. 04.03.1987, n° 145, art. 9)*

1. I servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri Corpi o Servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali sono effettuati, di massima, senza armi.  
Tuttavia il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio esterno deve essere svolto, può richiedere nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art 4, della Legge 7 Marzo 1986, n. 65, che un contingente del personale inviato per soccorso o in supporto sia composto da addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, il quale effettui il servizio stesso in uniforme e munito di arma, quando ciò sia richiesto dalla natura del servizio, ai fini della sicurezza personale.
2. Quando detti servizi debbano avvenire con le armi, il Sindaco dà comunicazione al Prefetto territorialmente competente e a quello competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, dei contingenti tenuti a prestare servizio con armi fuori dal territorio dell'ente di appartenenza, del tipo di servizio per il quale saranno impegnati e della presumibile durata della missione.

#### **Art. 8 - Smarrimento e furto**

1. Dello smarrimento o del furto di armi o di parti di esse nonché delle munizioni, a cura del consegnatario o dell'assegnatario deve essere fatta immediata denuncia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o se questo manchi, al locale comando dell'Arma dei Carabinieri.
2. Copia della denuncia di cui sopra, dovrà essere trasmessa al Sindaco il quale dopo un'attenta valutazione delle circostanze del fatto, ne darà notizia al Prefetto.

#### **Art. 9 - Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza**

*(Articolo approvato con riferimento al D.M. 04.03.1987, n° 145, art. 7)*

1. Gli addetti al servizio di Polizia Locale che collaborano con le forze di Polizia dello Stato ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 marzo 1986 n. 65, esplicano il servizio in uniforme ordinaria e muniti dell'arma in dotazione, salvo sia diversamente richiesto dalla competente autorità, e prestano l'assistenza legalmente richiesta dal pubblico ufficiale alle cui dipendenze sono funzionalmente assegnati.

### **CAPO III**

#### **TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI**

#### **Art. 10 - Prelevamento e deposito dell'arma**

*(Articolo approvato con riferimento al D.M. 04.03.1987, n° 145, art. 10)*

1. L'arma assegnata è prelevata presso il consegnatario o sub-consegnatario se nominato, previa annotazione del provvedimento di cui all'art 4, nell'apposito registro di cui al successivo art. 14.
2. L'arma deve essere immediatamente affidata al consegnatario o al sub-consegnatario se nominato nei seguenti casi:
  - a) quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute comunque a mancare le condizioni che ne hanno determinato l'assegnazione;
  - b) quando viene a mancare la qualità di agente di pubblica sicurezza;
  - c) all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio;
  - d) tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato dal Prefetto o dal Responsabile del Servizio anche nei casi di cui all'art. 4.
3. Della riconsegna dell'arma nei casi previsti al comma precedente, deve essere data immediata comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza cui l'arma è stata denunciata.
4. In caso di congedo ordinario o straordinario superiore ai giorni 10, l'addetto al servizio di Polizia Locale, per detto periodo, ha la facoltà di depositare l'arma e le munizioni nella cassaforte in dotazione presso l'ufficio di Polizia Locale.
5. Fuori dei casi di cui al precedente comma, l'appartenente al Servizio che non abbia la residenza o il domicilio nella provincia di Grosseto o in provincia limitrofa, può depositare l'arma, alla fine del servizio giornaliero, presso le sedi del Servizio di Polizia Locale in luogo sicuro e chiuso a chiave.

#### **Art. 11 - Doveri dell'assegnatario**

*(Articolo approvato con riferimento al D.M. 04.03.1987, n° 145, art. 11)*

1. L'addetto al Servizio al quale è assegnata l'arma in via continuativa deve:

- a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui essa e le munizioni sono assegnate;
- b) custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione e la pulizia;
- c) applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;
- d) mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui all'art. 18

A tal fine, dovrà in particolare:

- 1) astenersi da qualsiasi esibizione dell'arma sia con estranei che tra colleghi;
- 2) evitare di tenere armi cariche negli uffici, tranne che durante i servizi notturni o esposti al pubblico, avendo presente che l'arma è scarica allorché risulti priva di cartuccia nella camera di scoppio e sia in sicura, ancorché con caricatore inserito;
- 3) nell'abitazione, riporre l'arma in luogo sicuro e chiuso a chiave, comunque fuori dalla portata di minori;
- 4) evitare di abbandonare l'arma all'interno di veicoli anche se chiusi a chiave;
- 5) segnalare direttamente qualsiasi difetto di funzionamento rilevato durante le esercitazioni, mantenendo l'arma costantemente efficiente;
- 6) osservare scrupolosamente le prescrizioni che regolano le esercitazioni;
- 7) ispirarsi costantemente a criteri di prudenza.

## **Art. 12 - Custodia delle armi**

*(Articolo approvato con riferimento al D.M. 04.03.1987, n° 145, artt. 12, 14)*

1. Tenuto conto che il numero delle armi non è superiore a quindici (15) ed il numero delle munizioni non supera le duemila (2000) cartucce, non è istituita l'armeria del Servizio di Polizia Locale e pertanto:

- a) Le armi di riserva, le armi momentaneamente depositate, le armi non assegnate o comunque in dotazione alla Polizia Locale saranno conservate, prive di fondina e munizioni, in locali all'uopo individuati adottando tutte le misure di sicurezza del caso;
- b) Le munizioni saranno conservate, in locali all'uopo individuati, in armadi metallici distinti da quelli delle armi, chiusi a chiave;
- c) Durante le ore d'ufficio, le chiavi di accesso agli armadi metallici di cui sopra, sono conservate dal consegnatario;
- d) Fuori dell'orario di servizio le chiavi sono custodite nella cassaforte del Servizio di Polizia Locale;
- e) Copia di riserva di dette chiavi è conservata, a cura del Responsabile del Servizio, in busta sigillata controfirmata.

2. L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumità pubblica.

3. Al momento di ricevere la fornitura delle armi e del munizionamento il Responsabile del Servizio di Polizia Locale, le assumerà in carico nell'apposito registro.

### **Art. 13 - Consegnatario e sub-consegnatario delle armi**

*(Articolo approvato con riferimento al D.M. 04.03.1987, n° 145, art. 12)*

1. Le funzioni di consegnatario delle armi e delle munizioni sono svolte di norma dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale, in caso di sua assenza o di impedimento, dal sub-consegnatario, se nominato, con provvedimento del Responsabile stesso.
2. Il sub-consegnatario è sempre tenuto ad osservare le direttive del Responsabile del Servizio (consegnatario).

### **Art. 14 – Registri**

*(Articolo approvato con riferimento al D.M. 04.03.1987, n° 145, art. 14)*

1. Il Servizio di Polizia Locale è dotato di un registro di carico e scarico delle armi e delle munizioni le cui pagine sono numerate e preventivamente vistate dal Responsabile del Servizio, dove saranno registrati i movimenti di prelevamento e di deposito delle armi e delle munizioni:
  - a) all'atto di ricevere la fornitura delle armi e delle munizioni;
  - b) all'atto dell'assegnazione;
  - c) in caso di deposito ai sensi dell'art 10 c. 2 o 4 del presente regolamento.
2. Il Servizio di Polizia Locale è altresì dotato di un registro le cui pagine sono numerate e preventivamente vistate dal Responsabile del Servizio dove saranno registrati i movimenti di deposito delle armi soggette a riparazione ed i movimenti inerenti la restituzione all'operatore assegnatario a riparazione conclusa.

### **Art. 15 – Distribuzione e ritiro delle armi e delle munizioni**

*(Articolo approvato con riferimento al D.M. 04.03.1987, n° 145, art. 15)*

1. L'accesso ai locali dove sono custodite le armi è consentito esclusivamente al sindaco o assessore delegato, al Responsabile del Servizio, il quale riveste le funzioni di consegnatario e al sub-consegnatario se nominato; l'accesso è altresì consentito al personale addetto ai servizi connessi, per il tempo strettamente necessario e sotto la diretta responsabilità del Responsabile del Servizio se presente.
2. Le armi dovranno essere consegnate e versate scariche, le operazioni di caricamento e scaricamento delle armi dovranno avvenire in luogo isolato a ciò appositamente predisposto nel quale dovranno essere affisse ben visibili, le prescrizioni di sicurezza.

### **Art. 16 – Doveri del consegnatario e del sub-consegnatario**

*(Articolo approvato con riferimento al D.M. 04.03.1987, n° 145, art. 17)*

1. Il consegnatario delle armi cura con la massima diligenza:
  - a) la custodia e la conservazione delle armi e delle munizioni, dei registri e della documentazione, delle chiavi, a lui commesse;
  - b) l'effettuazione di controlli periodici;
  - c) la tenuta dei registri e della documentazione;
  - d) la scrupolosa osservanza propria e altrui della regolarità delle operazioni.

2. Il sub-consegnatario se nominato, collabora alle operazioni di cui al comma precedente.

#### **Art. 17 - Sostituzione delle munizioni**

1. Le munizioni assegnate in via continuativa agli addetti al servizio di Polizia Locale, devono essere sostituite obbligatoriamente ogni tre anni, ed ogni qualvolta presentino anomalie o siano state sottoposte ad immersione, al gelo o a particolari fonti di calore; le munizioni sostituite sono usate nei tiri di addestramento.
2. Le munizioni in dotazione al servizio di Polizia Locale, custodite nell'apposito armadio metallico, sono sostituite ogni sette anni; le stesse sono usate per i tiri di addestramento e, se presentano anomalie, versate all'apposito servizio artificieri dell'Esercito.

### **CAPO IV** **ADDESTRAMENTO**

#### **Art. 18 - Addestramento al tiro**

*(Articolo approvato con riferimento al D.M. 04.03.1987, n° 145, art. 18)*

1. Gli appartenenti al Servizio Polizia Locale, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, prestano servizio armati, dopo aver conseguito il necessario addestramento e devono superare ogni anno almeno un corso di lezione regolamentare di tiro a segno, presso un poligono abilitato per addestramento al tiro con armi comuni da sparo.
2. È facoltà del Responsabile del Servizio fare ripetere l'addestramento al tiro per tutto o parte del personale.

#### **Art. 19 - Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno**

*(Articolo approvato con riferimento al D.M. 04.03.1987, n° 145, art. 19)*

1. Qualora il poligono di tiro si trovi in comune diverso da quello in cui prestano servizio gli addetti alla Polizia Locale, purché muniti del tesserino di riconoscimento di cui all'art. 6 del D.M. 4 marzo 1987 n. 145 e comandati ad effettuare le esercitazioni di tiro, sono autorizzati a portare l'arma in dotazione, nei singoli giorni stabiliti, fuori dal comune di appartenenza fino alla sede del poligono e viceversa.
2. Il Prefetto, al quale la disposizione di servizio è comunicata dal Sindaco almeno sette giorni prima, può chiedere la sospensione dei tiri medesimi per motivi di ordine pubblico.
3. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale, muniti di tesserino di riconoscimento di cui all'art. 6 del D.M. 4 marzo 1987 n. 145, hanno la facoltà, se in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza e con l'arma assegnata in via continuativa, di recarsi al Poligono di Tiro, anche di propria iniziativa, per l'addestramento al tiro fuori dall'orario di servizio, in tal caso le spese sostenute saranno ad esclusivo carico dell'Operatore e l'attività sarà considerata fuori orario di lavoro.

## **CAPO V**

### **STRUMENTI DI AUTOTUTELA**

#### **Art. 20 - Finalità e caratteristiche**

1. Come previsto dalla vigente normativa statale e regionale gli appartenenti ai Corpi/Servizi di Polizia Locale possono essere dotati di strumenti di autotutela, diversi dalle armi, ai fini della prevenzione e protezione dovuta ai rischi professionali e per la tutela dell'incolumità personale. L'utilizzo di detti strumenti è finalizzato ad evitare, ove possibile, il ricorso alle armi da sparo.

#### **Art. 21 - Strumenti di autotutela**

1. Gli strumenti di autotutela dei quali possono essere dotati gli operatori di Polizia Locale sono:
  - a) distanziatore-mazzetta di segnalazione in materiale plastico, gomma o altro materiale sintetico, di peso inferiore a cinquecento grammi;
  - b) spray irritante, nelle versioni che non sono classificate come armi proprie dalle competenti autorità;
  - c) giubbotto corto antiproiettile;
  - d) manette o fascette in uso alle forze di polizia;
  - e) casco protettivo, di colore bianco con Pegaso;
  - f) gilet con airbag per servizio moto-montato.
2. Gli strumenti di cui al comma 1 sono assegnati agli operatori con qualifica di agente od ufficiale di polizia giudiziaria e che svolgono funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza.
3. Le modalità di impiego e di uso degli strumenti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono oggetto di specifico addestramento nell'ambito delle attività formative obbligatorie della Polizia Locale.
4. Quando le manette sono utilizzate per il trasferimento di persone in stato di arresto o di fermo, deve essere evitata ogni forma di spettacolarizzazione per il rispetto della dignità e della privacy, comunque dovuta, della persona.

#### **Art. 22 - Registro di carico e scarico**

1. Gli strumenti di autotutela affidati agli appartenenti al Servizio di Polizia Locale, devono essere iscritti in un apposito registro di carico e scarico dove dovrà essere annotata la presa in carico e la restituzione nonché, per lo spray irritante, le sostituzioni delle parti soggette a consumo o a deterioramento.

**CAPO VI**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 23 - Norme Integrative**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme di cui al Decreto del Ministero dell'Interno 4 marzo 1987, n.145

**Art. 24 - Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua esecutività e sarà comunicato al Prefetto di Grosseto per gli adempimenti di competenza.
2. Il presente regolamento annulla i Regolamenti comunali e sostituisce quanto altro precedentemente pubblicato in materia.